

In materia di personale "fiduciario"

Corte costituzionale, 5 marzo 2012, n. 53

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri avverso la legge della Regione Piemonte 29 aprile 2011, n. 7, recante «Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale).

Norme impugnate e parametri di riferimento:

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale dell'articolo 5 e dell'articolo 14, comma 3, della legge regionale con riferimento agli articoli 3, 97 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

In particolare, l'art. 5 della legge regionale impugnata prevede l'inserimento, dopo il comma 3 dell'art. 14 della l.r. n. 23 del 2008, del comma 3-bis, il quale autorizza il Presidente del Consiglio regionale ad avvalersi, per lo svolgimento delle proprie funzioni, del supporto di una professionalità esterna, scelta sulla base di rapporti fiduciari, e rimette ad un provvedimento deliberativo della Presidenza del Consiglio il compito di delineare il contenuto dell'incarico ed i rapporti del soggetto assunto con le altre strutture.

Secondo il ricorrente, la norma citata, da un lato, contrasterebbe con il principio di ragionevolezza, buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, di cui agli artt. 3 e 97, Cost., in quanto autorizzerebbe il ricorso al supporto di una professionalità esterna, indipendentemente dal rispetto dei criteri dettati dall'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) – che prevede che il ricorso a tali forme di collaborazione possa avvenire solo in presenza di specifici presupposti oggettivi, quali l'accertata impossibilità di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'amministrazione, il carattere temporaneo ed altamente qualificato della prestazione, e che tali incarichi possano essere conferiti soltanto ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria –; dall'altro,

determinerebbe l'invasione della competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento civile, intervenendo nella disciplina dei rapporti di diritto privato, di competenza esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera l, Cost..

Argomentazioni della Corte:

La Corte, nel dichiarare fondate le questioni di legittimità costituzionali sollevate, richiama la consolidata giurisprudenza sull'argomento sottolineando come più volte siano state dichiarate costituzionalmente illegittime, per violazione dei principi di cui agli articoli 3 e 97 Cost., disposizioni regionali in tema di incarichi temporanei a soggetti esterni all'amministrazione in totale assenza di criteri di valutazione della professionalità e competenza (sentenze n. 7 del 2011, n. 34 del 2010, n. 293 del 2009, n. 104 del 2007).

In particolare, la norma impugnata dispone che la individuazione della professionalità esterna, di ausilio alle funzioni del Presidente del Consiglio Regionale, possa avvenire esclusivamente sulla base di «rapporti fiduciari», in deroga a quanto disposto dall'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e non prevede, in luogo di tali criteri, alcun meccanismo di selezione alternativo che possa garantire la professionalità del collaboratore esterno.

Essa, inoltre, non stabilisce alcun termine di cessazione della collaborazione esterna e non commina la decadenza della stessa neppure alla cessazione del mandato del Presidente del Consiglio regionale, rimettendo la stessa determinazione del contenuto dell'incarico e quella dei rapporti con le altre strutture ausiliarie ad una successiva delibera dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, con notevoli margini di incertezza anche nella definizione dei rapporti con il preesistente Ufficio di gabinetto, di cui all'art. 14 della legge regionale n. 23 del 2008.

Pertanto, alla luce della su citata giurisprudenza, la forma di collaborazione introdotta dalla disposizione censurata, non risultando ancorata né a precisi limiti temporali né ad obiettive e predeterminate esigenze funzionali dell'organo politico, a causa di tale indeterminatezza viola il principio di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) e quello di ragionevolezza (art. 3 Cost.). Resta assorbita la questione sollevata con riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost

La Corte rimanda, infine a successiva pronuncia la decisione sulla ulteriore questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 3, legge regionale in esame.

Decisione della Corte:

La Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5 della legge della Regione Piemonte n. 7 del 2011.